



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

Decreto del Sindaco n. 11 in data 22 GEN. 2015

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l." per il triennio 2015/2017.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27 febbraio 1997 sono state apportate modificazioni allo statuto della società consortile "Lavagna Sviluppo" approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 16/12/1996. Contestualmente, sono stati approvati i patti sociali.

- con atto in data 23/05/1997 a rogito del Notaio Carlo Rivara di Chiavari - Rep n. 110470, racc 7409, è stata costituita una società a responsabilità limitata in forma consortile avente la denominazione "Lavagna Sviluppo s.c.r.l." tra il Comune di Lavagna, l'ente Acli Istruzione Professionale Liguria- Ente morale, l'Unione dei gruppi Albergatori del Levante, l'Opera diocesana Madonna dei bambini- Villaggio del Ragazzo, l'Associazione Commercianti e Artigiani di Lavagna, l'Associazione Commercianti e Artigiani del Centro Storico di Lavagna.

RICHIAMATI i commi 725 e seguenti della Legge n. 296/2006 che prevedono per le società a partecipazione pubblica locale totalitaria un numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a 3, elevabile a 5 per le società con capitale sociale versato superiore a 2 milioni di euro, e per le società miste un numero di rappresentanti degli enti locali non superiore a 5.

CONSIDERATO che l'articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in legge, prevede, ai commi 1 e 4, per le società strumentali la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a 3 membri, di cui due scelti tra i dipendenti dell'amministrazione, mentre, al comma 5, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta un numero di componenti da 3 a 5 membri, con la presenza nel primo caso di due e nel secondo caso di tre dipendenti dell'amministrazione o delle amministrazioni partecipanti.

RICHIAMATO l'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo cui il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 25 in data 24/08/2012 con la quale il Consiglio Comunale ha modificato la composizione del Consiglio di Amministrazione in argomento, come disciplinata dall'art. 14 dello Statuto e dai patti parasociali, per rendere conforme la governance della Lavagna Sviluppo alle norme statali sulle partecipazioni societarie degli enti locali;

PRESO ATTO che l'Art. 14), così modificato, recita testualmente: *“La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione che dura in carica tre esercizi ed è composto da 3 membri. Fino a quando permane la partecipazione maggioritaria del Comune di Lavagna, i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50 n. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000; uno dei membri viene nominato dal Sindaco tra i soggetti designati dai soci privati; il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente”* *omissis..... “I consiglieri possono ricoprire più mandati fino ad un massimo di tre. Ai consiglieri possono essere riconosciuti compensi in misura non superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai Consiglieri spetta, compatibilmente con la legislazione vigente, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.”*

CONSIDERATO che molte norme nel corso degli anni hanno previsto la riduzione o l'azzeramento dei compensi dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate, con qualche distinzione tra società miste e a totale partecipazione pubblica e tra società quotate e non quotate, tra società strumentali e società affidatarie di servizi locali;

RILEVATO che la società consortile Lavagna Sviluppo S.c.r.l. non è affidataria di servizi locali, né ha la natura di società strumentale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito in Legge 248/2006 e, pertanto, non risultano applicabili le specifiche norme dettate per tali tipi di società;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 14/12/2010 con la quale, nell'effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie comunali ai sensi dei commi 27 e seguenti dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, la società consortile a responsabilità limitata *“Lavagna Sviluppo S.c.r.l.”* è stata considerata come di rilevante interesse per le finalità istituzionali del Comune di Lavagna;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 32, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge 225/2010 e successive modifiche ed integrazioni, consente ai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mantenere la partecipazione societaria alle seguenti condizioni:

- a) che le società abbiano, al 31/12/2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) che non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

RILEVATO che la Società Consortile Lavagna Sviluppo, dopo l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 24/08/2012, è a partecipazione

maggioritaria del Comune di Lavagna nelle seguenti misure: 95% Comune – 5% Villaggio del Ragazzo;

VISTO l'articolo 42, lettera m), del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo cui spetta al Consiglio Comunale definire gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune in enti aziende e istituzioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 29/12/2014 ad oggetto "*Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art. 42, comma 2, lettera m) del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.*" il cui dispositivo così recita:

.....omissis.....

"Di approvare i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni:

Per la nomina e la designazione

Fermo restando che per essere nominati o designati quali rappresentanti di questo Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, gli interessati dovranno possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale, gli stessi dovranno possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, in relazione al posto che vanno a ricoprire;

Per la revoca

Incorreranno nella revoca i singoli rappresentanti nominati o designati:

- 1) Che, senza giustificato motivo, non prenderanno parte a n. 3 (tre) sedute consecutive ovvero a n. 5 (cinque) sedute nell'anno solare, dell'Organo di cui sono componenti;*
- 2) Quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di Consigliere Comunale.*

Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di revoca dovranno essere motivati".

DATO ATTO che è stato posto in evidenza sul sito istituzionale e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune un avviso (prot. n. 36813 in data 05/12/2014) al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse alla nomina dei due Consiglieri che dovranno essere scelti direttamente dal Sindaco;

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini stabiliti n. 4 (quattro) richieste di nomina e che, tra queste, le Signore **LUSARDI Maura** e **TANTELIO Enrica**, alla luce dei curriculum allegati e dell'esperienza maturata, risultano in possesso dei requisiti e delle capacità professionali richieste;

PRESO ATTO che – con nota in data 30/12/2014, prot. n. 943/14, pervenuta il 31/12/2014 prot. n. 39287 - l'Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo, in qualità di unico socio privato della Società Consortile in argomento,

esercitando la prerogativa di cui all'art. 14 dello Statuto sopra riportato, ha designato quale Consigliere il **Dott. Nicola VISCONTI**;

PRESO ATTO che, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - acquisita agli atti del Comune di Lavagna - i sopra citati Signori hanno dichiarato l'assenza di elementi ostativi alla nomina e di possedere i requisiti (eleggibilità a Consigliere Comunale, assenza delle cause di incompatibilità di cui al Capo II° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ecc.), richiesti nell'avviso pubblico sopra citato;

DATO ATTO che, con la nomina delle persone sopra citate, vengono altresì rispettati gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 29/12/2014;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile di procedimento Dott.ssa Lorella Cella – Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari - che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

- 1) Di nominare quali Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della società consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l." i Signori:
 - **LUSARDI Maura** di Lavagna (Ge);
 - **TANTELIO Enrica** di Lavagna (Ge);
 - **VISCONTI Dott. Nicola**, di Lavagna (Ge);
- 2) Di dare atto che l'incarico avrà la durata di un triennio (2015/2017);
- 3) Di dare atto che agli Amministratori potrà essere riconosciuto un compenso secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto consortile, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Società e con le norme vigenti in materia;
- 4) Di disporre per la notifica del presente Decreto agli interessati ed alla società consortile "Lavagna Sviluppo S.c.r.l.".

Sul su esposto decreto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lavagna, 21 GEN. 2015

Il Dirigente Settore Servizi Amm.vi e Finanziari
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lorella Cella





Lavagna, 22 GEN. 2015

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Sanguineti



